

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

SEZIONE III-bis

Nel ricorso R.G n. **10793/2022**, promosso da

dott.ssa **Rossella GRAVAGHI**

avv.ti G. Manfredi, M.G. Picciano

contro:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE – USR PER L'EMILIA-ROMAGNA

avv. Stato

e nei confronti di:

dott. ssa **Carolina AIMI**

per l'annullamento,

previa sospensione e/o idonee misure cautelari:

1.degli atti, anche ignoti alla ricorrente, con cui l'Amministrazione intimata ha decretato il mancato superamento da parte della ricorrente della prova scritta sostenuta in data 21 marzo 2022 per la classe di concorso *A022- Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I grado* per la Regione Emilia-Romagna, in relazione al concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499/2020, e non ha ammesso la ricorrente alla prova orale; **2.**degli atti con i quali l'Amministrazione intimata ha corretto la detta prova scritta della ricorrente, e ha assegnato 0 punti alle risposte alle domande nn.12, 40 e 48 – cfr. docc. 5, 6; **3.**dell'elenco degli ammessi alla prova orale nel detto concorso, nella parte in cui non include il nomina-

tivo della ricorrente; **4.**del questionario somministrato alla ricorrente per la prova scritta sostenuta nella parte relativa alle domande nn.12, 40 e 48, in quanto errato e/ o ambiguo e fuorviante – cfr. doc. 5; **5.**degli atti della Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del DM n.326/2021 e degli altri organi della Amministrazione intimata aventi a oggetto la formulazione delle domande nn.12, 40 e 48; **6.**dei verbali di svolgimento della prova scritta, e, in particolare, del verbale con cui alla ricorrente è stato attribuito un punteggio di soli 66 punti – cfr. doc. 6; **7.**di tutti gli atti presupposti, conseguenti, o, comunque, connessi o collegati, **e, in particolare:** **a)** della graduatoria, ignota alla ricorrente, dei soggetti ammessi allo svolgimento della prova orale nel concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. n. 499/2020, la classe di concorso A022- Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I grado, nella parte in cui non includono il nominativo della ricorrente; **b)** degli avvisi del calendario delle prove orali del predetto concorso pubblicati sul sito istituzionale dell'USR per l'Emilia-Romagna in data 9 agosto 2022 e in data 30 settembre 2022, nella parte in cui non includono il nominativo della ricorrente – cfr. docc. D1, D2.

* * *

MOTIVI AGGIUNTI PER LA RICORRENTE

CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

ex art.41 C.P.A.

1.L'odierna ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con i nn. 1 – 6 tramite ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 15 luglio 2022.

Per l'esposizione della vicenda concorsuale a cui la ricorrente ha preso parte si rinvia dunque alle premesse in fatto del ricorso straordinario.

2. In data 13 settembre 2022 l'Avvocatura Generale dello Stato per conto degli intimati ha notificato *un atto di opposizione al ricorso straordinario* con il quale chiede che il ricorso *venga deciso in sede giurisdizionale*.

3. Pertanto la ricorrente ai sensi dell'art.10 del d.P.R. n.1199/1971 si è costituita in giudizio avanti l'intestato T.A.R. Lazio, riproponendo in sede giurisdizionale tutte le censure e le domande dedotti nel ricorso straordinario.

4. Nella Camera di Consiglio del 25 ottobre l'Avvocatura dello Stato ha eccepito la mancata impugnazione da parte della ricorrente della graduatoria degli ammessi alla prova orale del concorso indicato in epigrafe.

5. La ricorrente però ha appurato che a oggi sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione e dell'USR Emilia-Romagna non è stata pubblicata detta graduatoria: sul sito dell'USR risultano invece pubblicati due avvisi del calendario delle prove orali del concorso, rispettivamente in data 9 agosto 2022 e in data 30 settembre 2022.

6. Con i presenti motivi aggiunti si provvede dunque a impugnare anche gli atti predetti, che vengono indicati *sub* n.7 dell'epigrafe, anche per **illegittimità derivata** dagli atti già impugnati con il ricorso straordinario trasposto avanti questo On.le Tribunale.

* * *

I provvedimenti impugnati sono illegittimi, e vanno annullati, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Quanto a tutti gli atti impugnati: violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.1 e 3 della legge n.241/1990, del decreto del Ministro dell'Istruzione n.326/2021, dei decreti dipartimentali nn.499/2021 e 23/2022, degli artt.3 e 97 Cost. Eccesso di potere per contraddittorietà, violazione delle norme concorsuali, travisamento, errore sui presupposti, illogicità e ingiusti-

zia manifesta. Quanto agli atti della Commissione Nazionale ex art. 7 del DM n.326/2021 e degli altri organi della Amministrazione intimata aventi a oggetto la formulazione delle domande nn.12, 40 e 48: violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.1 e 3 della legge n.241/1990, del decreto del Ministro dell'Istruzione n.326/2021, dei decreti dipartimentali nn.499/2021 e 23/2022, degli artt.3 e 97 Cost. Eccesso di potere per contraddittorietà, violazione delle norme concorsuali, travisamento, errore sui presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta. Quanto agli altri atti impugnati: illegittimità derivata.

1.1.Premessa.

S'è già detto nel ricorso introduttivo che per la classe di concorso A022 il quadro di riferimento predisposto dalla Commissione nazionale ex art.7 del D.M. n.326/2021 prevede che la prova scritta è *“composta da cinquanta quesiti”*, che *“ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta”*, e che *“a ciascuna risposta corretta sono assegnati due punti; zero punti per risposta errata o non data. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti”* – cfr. doc. 3.

E s'è anticipato che nel caso di specie la Commissione nazionale ha errato nel considerare sbagliate le risposte date dalla ricorrente alle domande nn.12, 40 e 48, perché **in realtà anche queste risposte sono senz'altro corrette.**

1.2.Quanto al quesito n.12.

Ma vediamo partitamente perché le risposte date dalla ricorrente a questi tre quesiti sono corrette, e dunque perché ella può pretendere che esse vengano valutate positivamente, con tutto quanto ne consegue.

Il **quesito n.12** consiste nella disamina della metrica di un brano delle stanze di Petrarca.

Nel documento inerente la correzione della prova scritta della ricorrente da lei scaricato dal sito internet ministeriale la risposta data dalla ricorrente viene valutata come segue:

*“Da’ be’ rami scendea
(dolce ne la memoria)
una pioggia di fior’ sovra ‘l suo grembo;
et ella si sedea
humile in tanta gloria,
coverta già de l’amoroso nembo.
Qual fior cadea sul lembo,
qual se le treccie bionde,
ch’oro forbito et perle
eran quel dì a vederle;
qual si posava in terra, et qual su l’onde;
qual con un vago errore
girando pareo dir: Qui regna Amore”*

Nella citazione della IV stanza della canzone di Francesco Petrarca Chiare, fresche e dolci acque, quale verso costituisce l’inizio della sirima?

*a	Qual su le treccie bionde	
b	Da’ be’ rami scendea	
c	Qual con un vago errore	
d	Qual fior cadea sul lembo	x

Punteggio: 0,00” – cfr. doc. 5, pg.11.

Qui, come anche in seguito, l’**asterisco** indica quella che secondo il Ministero è l’unica risposta esatta, mentre **la X** indica la risposta data dalla ricorrente – cfr. doc. 5, pg.11.

1.3. In realtà qui l'inizio della sirima (più comunemente detta sirma) **non è il verso che l'Amministrazione ritiene essere tale** – “Qual su le treccie bionde” -, **ma, piuttosto, è quello che ha indicato la ricorrente** – “Qual fior cadea sul lembo”.

Quindi **l'unica risposta corretta è quella data dalla ricorrente anziché quella indicata dall'Amministrazione.**

Gli è che la sirma è la seconda parte della [strofa](#) nella [canzone petrarchesca](#) che è collegata alla prima, costituita da due piedi, per mezzo di un verso detto chiave.

Dato che la canzone petrarchesca segue lo schema metrico abCabCcdeeDfF, nella strofa riportata nel quesito l'inizio della sirma, o sirima, è senz'altro la frase “Qual fior cadea sul lembo”: ma sul punto si rinvia all'argomentata e puntuale richiesta di rivlutazione della prova formulata dalla ricorrente, qui prodotta sub doc. 7.

Il che è avvalorato dall'autorevole responso del prof. Pietro Beltrami, professore emerito dell'Università di Pisa, accademico della Crusca e autore di uno dei più accreditati manuali sulla metrica nella poesia italiana, che in proposito ha confermato alla ricorrente che *“senza alcun dubbio nella stanza di Chiare, fresche e dolci acque **il primo verso della sirma è il settimo, quindi nella stanza citata <Qual fior cadea sul lembo>. Poiché rima con l'ultimo del secondo piede, forma quella che con terminologia dantesca si dice <concatenatio> (quasi, ma non del tutto e non sempre, obbligatoria in una lunga tradizione), e il verso è stato anche detto "chiave" con terminologia non dantesca (per Dante "chiave" è un'altra cosa), ma in nessun caso il primo verso dopo i piedi si può considerare indipendente dalla sirma”*** – cfr. doc. 9.

Dello stesso avviso è stato poi anche il prof. Gino Belloni, membro del Consiglio direttivo dell'Ente Nazionale Petrarca e condirettore della rivista Studi petrarcheschi, in

ciò confortato anche dall'opinione del prof. Paolo Trovato, ordinario di letteratura nell'Università di Ferrara:

*“Questa volta vale, ben per lei, il primo caso. Infatti la concatenatio pulchra di cui scrive Dante è una combinazione, un meccanismo, non un verso (anche se poi la bibliografia parlando di verso chiave incita ai fraintendimenti). Ed io credo che abbia fatto bene Beltrami, di solito molto autorevole infatti, a interpretare le parole di Dante così. **E dunque la risposta giusta è che <Qual fior> è incipit della sirma**, deducendosi che in questo caso la concatenatio pulchra smentisca una possibile regolare simmetria fronte sirma. Ha ragione lei. E per sua maggiore sicurezza, Paolo Trovato, da me sentito sul caso, conferma” – cfr. doc. 10.*

1.4. Quanto al quesito n.40.

Il **quesito n.40** consiste nella definizione della funzione di una congiunzione.

Nel documento inerente la correzione della prova scritta della ricorrente da lei scaricato dal sito internet ministeriale la risposta data dalla ricorrente viene valutata come segue:

“DOMANDA 40

“Gli avevo chiesto se poteva farmi un favore, ebbene ha rifiutato”

Quale funzione svolge la congiunzione ebbene?

a	Avversativa	x
b	Disgiuntiva	
*c	Conclusiva	
d	Esplicativa	

Punteggio: 0,00” – cfr. doc. 5, pg. 41.

1.5.In proposito la ricorrente, nella già richiamata richiesta di rivalutazione della sua prova scritta, aveva osservato che la frase del quesito pare essere stata estrapolata dall'esercizio 37 di pg. 472 del manuale *Il bello dell'italiano* curato da L. Serianni, V. Della Valle, G. Patota – cfr. doc. 7.

Pertanto ella s'era rivolta al più noto e autorevole dei curatori di detto volume, il prof. Luca Serianni, socio dell'Accademia della Crusca e dell'Accademia dei Lincei, e vice-presidente della Società Dante Alighieri, il quale le ha risposto confermando la correttezza della sua risposta:

*“Gentilissima, sì, in effetti la frase sembra proprio estratta dal Bello dell'italiano (in cui, come avrà notato, non si chiedeva quale fosse la classificazione). Nel merito, ha ragione lei: **in quel contesto, ebbene ha valore piuttosto avversativo che conclusivo**”*

– cfr. doc. 11.

1.6.Ma non solo.

La correttezza della risposta data dalla ricorrente a questo quesito è stata **confermata anche dall'Accademia della Crusca** – ossia dall'ente pubblico sub-statale che adempie alla funzione di svolgere la ricerca scientifica sulla lingua italiana - in un articolo di P. D'Achille e R. Librandi pubblicato appunto sul sito dell'Accademia (all'indirizzo: <https://accademiadellacrusca.it/sezioni/archivio-temi>), intitolato *“Domande e risposte ai concorsi per l'insegnamento: facciamo più attenzione”*, nel quale si legge:

*“Non c'è dubbio che ebbene abbia, in genere, funzione conclusiva, come indica la risposta d. Ma sul piano testuale i connettivi come ebbene sono polifunzionali e hanno valori semantici e pragmatici che dipendono dal contesto. Nel caso specifico, **non c'è dubbio che ebbene possa essere sostituito anche da ma e che dunque la funzione avversativa indicata nella risposta c (scelta da chi ci ha scritto) sia senz'altro corretta**, e che sia invece problematico parlare di funzione conclusiva di fronte a una semplice frase composta e non a un'unità testuale più ampia. C'è anche da dire che, tra i dizionari in uso, solo il Sabatini Coletti (il più attento ai valori testuali delle congiunzioni) fa osservare che in alcuni contesti ebbene assume anche valore avversativo. Ma il quesito sembra l'esempio classico di scelta multipla costruita male, perché*

probabilmente si è voluto creare un “trabocchetto” proprio partendo da ciò che si trova nei principali dizionari e costruendo la domanda per trarre in inganno, senza pensare che con riferimento alla frase proposta sarebbe quanto meno possibile una duplice risposta, con valore cioè di conclusione, ma con senso avversativo” – cfr. doc. 12, pg. 3.

1.7. Quanto al quesito n.48.

E veniamo infine al **terzo quesito, il n.48**, che riguarda la struttura di una frase.

Nel documento inerente la correzione della prova scritta della ricorrente da lei scaricato dal sito *internet* ministeriale la risposta data dalla ricorrente viene valutata come segue:

“Domanda 48

“Se insistiamo a tenere il volume così alto, non ci faranno venire più a suonare in questo spazio”.

In quale funzione è usato il verbo fare nel periodo precedente?

a	Ausiliare	
b	Fraseologica	x
*c	Causativa	
d	Servile	

Punteggio: 0,00” – cfr. doc. 5, pg.39.

1.8.La ricorrente, nella richiesta di rivalutazione della sua prova scritta, aveva osservato che praticamente tutti i manuali della scuola secondaria inseriscono l’azione causata dal soggetto tra quelle segnalate dai verbi fraseologici, sicché i verbi causativi vengono inclusi nella più ampia categoria dei fraseologici: e aveva allegato un serie di citazioni di detti manuali che confermano quest’asserto – cfr. doc. 7.

1.9.E anche qui la correttezza della risposta della ricorrente è confermata pure dall'Accademia della Crusca nel già citato articolo *“Domande e risposte ai concorsi per l'insegnamento: facciamo più attenzione”*, nel quale appunto si legge:

*“Non c'è dubbio che l'unica risposta certamente errata è la d. Ma accanto alla risposta a, quella indicata come corretta dal Ministero e che è senz'altro tale, anche la risposta b non può considerarsi errata, in quanto <faranno venire> è una struttura verbale perifrastica, e **dunque si può parlare di funzione fraseologica del verbo fare in questo contesto**. Forse potrebbe essere ammessa perfino la c (indicata da chi ci ha scritto), visto che la terminologia sul tema dei verbi modali non è uniforme nella manualistica e nella letteratura in materia”* – cfr. doc. 12, pg. 2.

1.10.Dal che dunque, anche per quanto già esposto nel ricorso introduttivo e nella memoria difensiva dello scorso 20 ottobre, risulta la illegittimità della mancata ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso di cui trattasi.

* *

2.Sulla richiesta cautelare.

Quanto al requisito del *fumus* si rinvia a tutto quanto sopra, sottolineando la palese illegittimità degli atti impugnati.

Quanto al requisito del *periculum*, va detto che la gravità e la irreparabilità del pregiudizio subito dalla ricorrente in conseguenza della persistente efficacia degli atti impugnati è, per così dire, *in re ipsa*.

Se infatti essi non verranno sospesi, la ricorrente si troverà **impossibilitata a partecipare alle prove orali del concorso**, le quali (come risulta appunto dagli avvisi del calendario delle prove orali del predetto concorso pubblicati sul sito istituzionale dell'USR per l'Emilia-Romagna prodotti *sub* docc. D1, D2) si stanno svolgendo proprio in queste settimane.

E, dunque, **ella perderà la possibilità di partecipare all'unico concorso che, con tutta probabilità, per diversi anni le potrebbe dare la possibilità di essere assunta in ruo-**

lo nell'Amministrazione scolastica: in altri termini – sia detto senza enfasi – senza un intervento cautelare di questo On.le Tribunale la ricorrente perderà **l'unica possibilità** di coronare la sua carriera.

Pertanto rispettosamente si chiede pure che l'Ill.mo sig. Presidente voglia valutare l'emanazione di misure cautelari monocratiche *ex art.56 C.P.A.*

* *

3.Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Il ricorso straordinario e l'atto di trasposizione sono già stati notificati alla dott.ssa Carolina Aimi, che è stata ammessa all'orale nella *tranche* concorsuale svoltasi presso l'USR Emilia-Romagna - anche se, come si suol dire, per mero scrupolo, dato che in assenza di una graduatoria definitiva è dubbio che ella sia controinteressata in senso tecnico: ed è sempre per scrupolo alla dott.ssa Aimi vengono dunque notificati anche i presenti motivi aggiunti.

Inoltre, anche se, come s'è anticipato, a oggi non risulta pubblicata la graduatoria definitiva degli ammessi all'orale del concorso gestito dall'USR Emilia-Romagna, *ex artt.41, 49, 52 C.P.A. e art.151 C.P.C.* si chiede di essere autorizzati a integrare il contraddittorio notificando per pubblici proclami i presenti motivi aggiunti ai concorrenti ammessi all'orale che vengono indicati nei due avvisi del calendario delle prove orali del concorso dei quali sé detto più sopra, e agli altri soggetti che vadano ritenuti controinteressati: e a tal fine, dato l'elevato numero dei soggetti coinvolti e la impossibilità per la ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, si chiede inoltre di essere autorizzati a provvedere a detta notifica sul sito *web* dell'amministrazione resistente, secondo quanto disposto da questa On.le Sezione con i decreti monocratici pronunciati su fattispecie identiche a quella in esame – ad es., con il decreto n.3452/2022.

* * *

Tutto ciò premesso, la ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia il Tribunale intestato, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o conclusione:

Nel merito: dichiarare nulli e/o annullare i provvedimenti impugnati.

In via cautelare: sospendere i provvedimenti impugnati e/o adottare adeguate misure cautelari, con richiesta di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.;

In via istruttoria: si depositerà fascicolo di parte contenente i documenti indicati in narrativa.

Non viene versato nuovo contributo unificato perché gli atti impugnati con i presenti motivi aggiunti rientrano nel novero di quelli già indicati come oggetto di impugnazione *sub* 3 nell'epigrafe del ricorso straordinario.

Con vittoria di spese e onorari del giudizio”.

Piacenza, 27 ottobre 2022

avv. Giuseppe Manfredi

avv. Maria Grazia Picciano

Io sottoscritto avv. Giuseppe Manfredi, iscritto all'ordine degli avvocati di Piacenza con tessera n. 249/A assevero la conformità della presenta copia cartacea all'originale digitale dei suestesi motivi aggiunti.
Piacenza, 27 ottobre 2022

avv. Giuseppe Manfredi